



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2025

Disposizioni in materia di *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di *welfare*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, elaborato dalla Consulta per il lavoro autonomo e le professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha l'obiettivo di consolidare le tutele di *welfare* per la categoria dei professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata Inps: una categoria di lavoratori in rapida crescita in termini di occupati, per i quali, tuttavia, non esiste ancora un adeguato sistema di protezione di *welfare*.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per mitigare tale grave mancanza – specie con la legge n. 81 del 2017 e con il decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019 – apportando alcune estensioni alle prestazioni previste e adeguandone i relativi trattamenti economici. A questi interventi legislativi si è aggiunta l'istituzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), con la legge di bilancio per il 2021.

Nonostante questi apprezzabili interventi correttivi, manca a tutt'oggi una reale equiparazione di questa categoria di lavoratori ai livelli di tutela che l'ordinamento riconosce a favore di altre categorie di lavoratori, tanto dipendenti quanto professionisti iscritti a casse previdenziali private.

Questa asimmetria contrasta con i principi costituzionali – segnatamente quello di uguaglianza – e con i più recenti indirizzi dell'Unione europea in tema di universalità dei sistemi di *welfare*, e in particolare con la Raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, adottata nel 2019.

L'obiettivo così illustrato viene perseguito attraverso due tipologie di interventi tra loro connessi.

Con una prima serie di previsioni si punta a correggere la normativa di riferimento per talune prestazioni di *welfare* oggi vigenti, estendendo la platea dei beneficiari, la durata del trattamento o prevedendo importi minimi delle relative indennità. Questi interventi non determinano un corrispondente aumento della contribuzione a ciò dedicata, giacché, come emerge dai rendiconti della Gestione separata Inps, la contribuzione media annua derivante dalle aliquote aggiuntive a ciò dedicate è ampiamente maggiore della spesa media per le relative prestazioni. Di modo che ai maggiori oneri derivanti dalle misure introdotte ben può farsi fronte con le risorse che già oggi confluiscono nella Gestione separata attraverso la contribuzione a ciò dedicata.

Una seconda strategia prevede l'istituzione di un autonomo fondo per il *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, nel quale far confluire le risorse derivanti dal versamento delle aliquote aggiuntive a cui tali lavoratori sono tenuti per il finanziamento delle prestazioni welfaristiche, e dal quale verranno attinte le risorse per le relative prestazioni.

Questa scelta è volta a rendere autonoma – e dunque più trasparente – la gestione delle prestazioni di *welfare* per questa categoria di lavoratori, anche al fine di poter valutare, in prospettiva, l'andamento del fondo stesso e gli eventuali accorgimenti in termini di contribuzione e prestazioni, nell'obiettivo della massimizzazione delle tutele e dell'equilibrio del fondo stesso. Come detto, infatti, il rendiconto della Gestione separata

Inps dà conto, per la componente *welfare*, di un evidente squilibrio tra entrate e uscite – a conferma che, a fronte di una contribuzione dedicata che è cresciuta nel tempo, non si è pervenuti a prestazioni corrispondenti, né in termini di estensione né in termini di effettivo valore economico.

Il disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 stabilisce un importo minimo per l'indennità di maternità cui hanno diritto le lavoratrici autonome professioniste iscritte alla Gestione separata, individuando tale importo nel 150 per cento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come rivalutato.

Si tratta di una misura in sintonia con l'obiettivo di tutelare la maternità e più in generale le politiche per la natalità, in un settore – quello del lavoro autonomo – nel quale sono occupate molte donne e nel quale le oggettive condizioni organizzative del lavoro rendono sovente molto complessa la scelta della donna di avere figli. La misura, pur non risolvendo i tanti nodi inerenti alla maternità, potrà contribuire a ridurre l'impatto della maternità sull'andamento economico dell'attività lavorativa, offrendo maggiori sostegni alla libertà della donna lavoratrice di intraprendere il percorso della maternità.

Resta naturalmente fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, relativamente all'attribuzione delle mensilità di contribuzione maggiorata.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina del congedo parentale, che è ad oggi esteso anche agli iscritti alla Gestione separata Inps.

Con una prima misura (lettera *a*)), si esclude la condizione dell'obbligo di astensione dal lavoro, che per i professionisti è di complessa applicazione.

Con una seconda previsione (lettere *b*) e *c*)), si eleva l'ammontare della relativa indennità al 50 per cento del reddito da lavoro, come calcolato in base alla vigente disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

L'articolo 3 detta una serie di norme in materia di indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave, a beneficio dei professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.

In particolare, il comma 1 innalza la soglia di reddito che determina l'esclusione dal beneficio dell'indennità di degenza ospedaliera (che determina a sua volta l'esclusione anche dalle indennità in caso di malattia e malattia grave), facendo coincidere tale soglia con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata; il comma 2 estende da sessantuno a novanta giorni la durata massima dell'indennità di malattia; il comma 3 eleva gli importi delle indennità in commento, incrementandole del 30 per cento.

L'articolo 4 dispone interventi di semplificazione della disciplina in materia di ISCRO.

Come è noto, la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha disposto la messa a regime dell'ISCRO oltre il triennio di sperimentazione, rendendo anche meno stringenti alcuni requisiti per l'accesso alla misura, accogliendo così le istanze di tutela del mondo libero professionale.

Tuttavia, risulta necessario porre l'attenzione su ulteriori temi di questa disciplina che dovrebbero essere corretti, a beneficio della fluidità del sistema e per evitare effetti sproporzionati o paradossali.

Il comma 1 interviene sulla mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata: si tratta di un problema di carattere meramente formale, poiché molti lavoratori

autonomi versano regolarmente i contributi alla gestione separata pur non avendo formalizzato l'iscrizione. I monitoraggi effettuati sull'utilizzo dell'ISCRO hanno messo in luce come delle 5.539 domande respinte, oltre la metà (per la precisione 3.263), sono state respinte a causa della mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata pur in presenza dei versamenti contributivi. Si ritiene pertanto doveroso porre questo chiarimento con l'obiettivo di evitare un numero così cospicuo di reiezioni per mere rigidità formali e non sostanziali.

Pertanto, l'articolo 4 chiarisce che ai fini del riconoscimento dell'ISCRO la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata, in caso di regolarità nel versamento dei contributi, non costituisca criterio di reiezione della domanda di indennità. La proposta ha dunque la finalità di ampliare la platea dei beneficiari dell'ISCRO, anche a quei soggetti che contribuiscono con i loro versamenti alla Gestione separata Inps, pur non avendo formalizzato l'iscrizione.

Il comma 2 corregge la disciplina vigente in tema di requisiti di accesso al beneficio, rendendo più agevole l'accesso a coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, pur senza effettivamente svolgere attività economiche che implicino la contribuzione, e dunque senza usufruire, di fatto, di eventuali benefici. Proprio per questa ragione, il successivo comma 3 intende comunque escludere che l'ISCRO possa essere cumulata con altri trattamenti indennitari erogati con la medesima finalità da altre forme di previdenza obbligatoria.

L'articolo 5 istituisce il fondo per il *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, dotandolo di autonomia rispetto al fondo comune della Gestione separata e conferendogli uno stanziamento ini-

ziale per consentire l'immediata operatività dallo stesso, attingendo, a tal fine, al fondo Gestione separata. Il fondo è destinatario della contribuzione derivante dal versamento della aliquota aggiuntiva destinata alle prestazioni di *welfare*, e della contribuzione aggiuntiva prevista dalla normativa vigente per il finanziamento dell'ISCRO. Le prestazioni inerenti al *welfare* a vantaggio dei professionisti, inclusa l'ISCRO, saranno pertanto erogate a valere sulle risorse di tale fondo.

Ai fini del regolare funzionamento e della regolare erogazione delle prestazioni, sin dal principio, il fondo riceve una dotazione iniziale tramite trasferimento dalla Gestione separata, pari a 50 milioni di euro. Si tratta di un valore assai inferiore agli avanzi di gestione maturati in un solo anno per la componente welfaristica della Gestione separata, e rappresenta pertanto un equo stanziamento a fronte della separazione, *pro futuro*, dei due fondi.

L'ultimo comma rinvia ad un regolamento dell'INPS la determinazione delle modalità operative del fondo.

L'articolo 6 integra la composizione del comitato di amministrazione del fondo della Gestione separata, il quale attualmente non contempla al proprio interno rappresentanti delle associazioni rappresentative del comparto delle professioni, laddove proprio questo comparto costituisce una parte considerevole degli iscritti alla Gestione separata Inps.

Infine, l'articolo 7 assicura l'invarianza di spesa per il bilancio dello Stato, specificando che agli oneri connessi all'applicazione della presente legge, si provvede attraverso le risorse trasferite all'istituenda fondo per il *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata Inps previsto dall'articolo 5 e nei limiti del medesimo.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge (art. 5) istituisce un autonomo fondo all'interno della Gestione Separata INPS, destinato a finanziare le spese per i trattamenti assistenziali e l'ISCRO a beneficio dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a tale Gestione. Il fondo è finanziato tramite la destinazione di somme derivanti dalle aliquote aggiuntive alla contribuzione previste dalla legge per i suddetti trattamenti di welfare e per l'ISCRO, nonché, per il solo primo anno, tramite il trasferimento di 50 milioni di euro dal fondo generale della Gestione Separata INPS.

In via preliminare, si osserva che la destinazione di tali importi e dello stanziamento iniziale al neoinstituito fondo non determina squilibri per il fondo generale della Gestione Separata INPS, che resta destinato alla gestione previdenziale dei medesimi iscritti, e che resta pienamente sostenibile nel medio e lungo periodo, come risulta dai rendiconti INPS relativi all'andamento della Gestione Separata.

Valutazione dei maggiori oneri

Art 1. Modifiche al testo unico per la maternità e la paternità in tema di indennità di maternità per le professioniste iscritte alla Gestione alla gestione separata

La spesa Inps per l'indennità di maternità per l'ultimo triennio censito è stata la seguente:

	Importo medio per beneficiario	Totale
2021	4.180	15.165.040
2022	4.352	17.481.984
2023	4.544	21.147.776

Considerando che le donne fino a 50 anni di età con redditi inferiori al 150 % dell'assegno sociale rappresentano il 48,8 % di tutte le donne fino a 50 anni iscritte alla gestione separata Inps e che il reddito medio prodotto da tale categoria è inferiore di 6.040 euro rispetto a quello corrispondente al 150% dell'assegno sociale, si stima una spesa aggiuntiva di 5,3 milioni di euro per il 2025, di 5,5 milioni di euro per il 2026 e di 5,7 milioni di euro per il 2027.

Art 2 Modifiche alla legge 81 del 2017 in tema di congedo parentale dei professionisti iscritti alla gestione separata

La spesa Inps per il congedo parentale nell'ultimo triennio censito è stata la seguente:

	Totale indennità congedo parentale
2021	457.310
2022	447.024
2023	439.302

Considerando che la norma innalza dal 30% all'80% l'ammontare della relativa indennità, come misurata in base ai criteri dell'art. 8 della legge 81/2017, si stima un incremento di 1,2 milioni di euro per il 2025, di 1,3 milioni di euro per il 2026 e di 1,4 milioni di euro per il 2027.

Art. 3 Misure in materia di malattia, degenza ospedaliera e gravi malattie, a tutela dei professionisti iscritti alla gestione separata

Per quanto riguarda le indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave, la spesa Inps nell'ultimo triennio censito è la seguente:

	Totale indennità per degenza e di malattia
2021	690.802
2022	828.998
2023	1.158.756

Considerando gli interventi operati dalla norma e l'innalzamento del 30% dell'indennità di degenza ospedaliera e nei casi di malattia grave, si stima un incremento di 350.000 euro per il 2025, di 400.000 euro per il 2026 e di 450.000 euro per il 2027.

Art. 4 Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'IsCro

La misura prevede semplificazioni procedurali e inerenti i requisiti di accesso all'ISCRO, determinando un aumento dei potenziali beneficiari dell'indennità stessa.

Considerando i dati relativi alle domande di accesso all'IsCro che risultano respinte secondo l'ultimo rapporto Inps, si stima che gli interventi contenuti nella proposta di legge possano consentire l'accoglimento del 30% in più delle domande presentate, con un costo aggiuntivo di 1 milione di euro nel 2025, di 1,2 milioni di euro per il 2026, e di 1,3 milioni nel 2027.

Sostenibilità degli interventi

In base ad una stima INPS dei versamenti derivanti dall'applicazione della suddetta aliquota ai redditi dei professionisti si ritiene che per il 2023 l'ammontare dei contributi per l'assistenza ammonti a 115,5 milioni di euro: a questa cifra vanno aggiunte le risorse derivanti dai versamenti dell'aliquota maggiorata ISCRO.

La cifra che ne risulta appare pienamente idonea a sostenere l'insieme delle spese che il neoistituto fondo dovrà affrontare, anche a fronte della maggiorazione degli importi delle indennità e degli altri interventi potenzialmente onerosi previsti dalla legge, come illustrati nelle stime di spesa sopra riportate.

Tanto i maggiori oneri a carico del bilancio della Gestione Separata INPS derivanti dalle modifiche legislative introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 quanto i potenziali maggiori oneri derivanti dalle semplificazioni in materia di ISCRO (art. 4) risultano sostenibili per le risorse di competenza del nuovo fondo per il welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata.

Si conclude pertanto nel senso della neutralità degli interventi per le finanze dello stato e per la sostenibilità del neoistituto fondo nell'ambito del bilancio Gestione Separata INPS.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in tema di indennità di maternità per le professioniste iscritte alla Gestione separata)

1. All'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per le professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'indennità di maternità di cui al comma 1 non può comunque essere inferiore al 150 per cento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste, a condizione che, al momento della domanda, esse risultino in regola con il versamento dei contributi alla Gestione separata nell'anno precedente alla domanda stessa ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei professionisti iscritti alla Gestione separata)

1. All'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa ».

b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002 ».

c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari all'80 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità ».

Art. 3.

(Misure in materia di malattia, degenza ospedaliera e gravi malattie, a tutela dei professionisti iscritti alla Gestione separata)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'indennità giornaliera di malattia e l'indennità di degenza ospedaliera, erogate a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono corrisposte agli iscritti il cui reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui al medesimo articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ferma restando la decorrenza della vigenza dell'applicazione della norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'indennità giornaliera di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposta per un limite massimo di novanta giorni.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per i professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'indennità di degenza ospedaliera, di cui al medesimo articolo 59, comma 16, e l'indennità dovuta per gli eventi di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aumentate del 30 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia di cui all'articolo 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

(Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla predetta Gestione separata, seppur non ancora formalizzata, si ritiene assolto qualora il soggetto richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta ».

2. Al comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, anche se assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, non aver percepito, nei tre anni precedenti la domanda, redditi soggetti a contribuzione presso altre forme previdenziali obbligatorie, né aver versato nel medesimo arco di tempo contributi ad altre gestioni previdenziali obbligatorie ».

3. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ISCRO non è cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie ».

Art. 5.

(Istituzione del fondo per il welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è istituito nel bilancio della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un appo-

sito fondo destinato a finanziare le prestazioni di *welfare* a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata.

2. Confluiscono nel fondo di cui al comma 1 le risorse derivanti dal versamento effettuato dai professionisti iscritti alla predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'aliquota aggiuntiva, pari allo 0,72 per cento, di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le risorse derivanti dal versamento dell'aliquota aggiuntiva, pari allo 0,35 per cento, di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni e i trattamenti inerenti alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale nonché all'indennità sostitutiva di continuità reddituale e organizzativa, erogati a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento delle aliquote aggiuntive di cui al comma 2 del presente articolo, sono finanziati dal fondo di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il regolare adempimento delle prestazioni di *welfare* sin dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, è disposta una dotazione iniziale, pari a 50 milioni di euro, da corrispondere in unica soluzione mediante trasferimento delle risorse del fondo della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce, con proprio regolamento, le modalità operative del fondo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Integrazione dei componenti del Comitato amministratore del fondo della Gestione separata)

1. Ai fini di una più completa rappresentanza dei professionisti all'interno del comitato amministratore istituito dall'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il suddetto comitato è integrato con due ulteriori componenti, designati dalle forme aggregative delle associazioni comparativamente più rappresentative dei professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede mediante le risorse finanziarie trasferite nel fondo di cui all'articolo 5 della presente legge, nei limiti delle risorse di competenza del fondo stesso, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato.